



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XVIII - n. 2-2023**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

# 36



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XVIII – n. 2-2023  
Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore fondatore*  
Mario Tedeschi †

*Direttrice*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

*Struttura della rivista:*

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

*Antropologia culturale* M. Minicuci

*Diritto canonico* G. Lo Castro

*Diritti confessionali* V. Fronzoni,  
A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico* A. Bettetini

*Diritto vaticano* V. Marano

*Sociologia delle religioni e teologia* M. Pascali

*Storia delle istituzioni religiose* R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa* G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi

*Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana* S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri,  
P. Palumbo, P. Stefani

*Giurisprudenza e legislazione civile* A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*

*e comunitaria* G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

*Giurisprudenza e legislazione internazionale* S. Testa Bappenheim

*Giurisprudenza e legislazione penale* V. Maiello

*Giurisprudenza e legislazione tributaria* L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche* M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

### *Comitato dei referees*

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

#### *Direzione e Amministrazione:*

Luigi Pellegrini Editore srl  
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)  
Sito web: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

#### *Direzione scientifica e redazione*

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133  
Tel. 338-4950831  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)  
Indirizzo web rivista: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.  
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01  
ISSN 1970-5301

#### *Classificazione Anvur:*

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

## Diritto e Religioni

### Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrineditore.it](mailto:info@pellegrineditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)



## *Criteria per la valutazione dei contributi*

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

# INDICE

## Parte I

### **Diritto canonico**

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*La dimensione giuridica della bellezza nella materialità liturgica* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovazione o chiarimento? Considerazioni circa la recente modifica dei  
dann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali* 67

### **Diritto Ecclesiastico**

- SIMONA ATTOLLINO  
*Gli Enti del Terzo Settore (ETS) tra giustizia ed economia: modelli di  
partecipazione solidale e inclusiva* 97
- FABIO BALSAMO  
*Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Persecuzioni religiose e stato di rifugiato dei richiedenti asilo cinesi: il nuovo  
orientamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adozione, affido e rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e  
delle bambine nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Enti religiosi e ONG nel sistema italiano di cooperazione internazionale  
allo sviluppo* 168
- MARCO PARISI  
*Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà  
religiosa nella scuola* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore* 237

### **Diritti Confessionali**

- VASCO FRONZONI  
*Inclusione finanziaria, finanza informale e fiscalità dei musulmani in Italia* 248



## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e diadochè. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

## **Diritto Vaticano**

MARIA D'ARIENZO

*La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023* 261

FABIO VECCHI

*L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica* 276

## **Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka e Diadocké. Sui fondamenti della collegialità* 315

## **Argomenti, dibattiti, cronache**

ALESSANDRO ALBISETTI

*L'incoronazione di Carlo III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione* 407

MILENA SANTERINI

*I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale* 427

## **Parte II**

### **Giurisprudenza e legislazione amministrativa**

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta di Firenze, sentenza 28 luglio 2023, n. 792*

(Ora di religione – Esonero ora di religione – Diritto di scelta anche nel corso dell’anno scolastico)

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 28 agosto 2023, n. 8017*  
(Ospedali religiosi e strutture ospedaliere pubbliche – Non completa assimilabilità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, sentenza 4 ottobre 2023, n. 14676*

(Concessione cittadinanza – accertamento requisiti – rilevanza frequentazione centri religiosi islamici – discrezionalità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza di Napoli, sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817*

(Somministrazione di cibo e bevande – arte presepiale – valore simbolico e culturale del presepe)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, sentenza 14 novembre 2023, n. 837*

(Destinazione al culto di un immobile – Mutamento di destinazione urbanistica – Presupposti)

- *Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 20 novembre 2023, n. 9897*

(Utilizzo di sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità del divieto – Art. 19 Cost.)

438

con nota di

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D’AMBROSIO

*Il “perimetro” della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023*

452

## **Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana**

461



### LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco Ad theologiam promovendam con la quale vengono approvati*

- nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*  
 - *Dichiarazione “Fiducia supplicans” sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)*

GIURISPRUDENZA ROTALE

*Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Jaeger, sent. 12 luglio 2018* 462  
 con nota di

FRANCESCO CATOZZELLA

*Volere una qualità directe et principaliter è compatibile con l’ordinazione del matrimonio al bonum coniugum? A proposito di una domanda suggerita da una recente sentenza rotale* 481

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)*
- *Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)*
- *Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)*

**Giurisprudenza e legislazione civile**

492



-Presentazione

VALENTINA SICILIANO

*La famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione nel 2022* 493

- *Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 10 luglio 2023, n. 19502 (Libertà religiosa, conversione ad altro credo religioso, matrimonio, doveri coniugali, addebito della separazione)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308 (Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, deliberazione, convivenza triennale, ordine pubblico)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32148*

(Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, efficacia civile, ordine pubblico)

- *Tribunale di Napoli, decreto 20 ottobre 2023*

(Libertà religiosa, Islam, matrimonio, diniego pubblicazioni, nulla osta autorità Paese di origine, contrarietà ordine pubblico)

## Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

558



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)*

Caso *Georgian Muslim Relations* e altri v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

(Discriminazione per motivi religiosi – Libertà di manifestazione del pensiero – Libertà religiosa e libertà di insegnamento)

- *Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) Grande Sezione – Sentenza 28 novembre 2023*

Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi (Belgio)

(Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi)

- *Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161*

(Procreazione medicalmente assistita – Revoca del consenso – Tutela dell'affidamento – Interesse del nascituro)

- *Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183*

(Adozione – Rapporti con la famiglia di origine – Interesse del minore)

## Giurisprudenza e legislazione internazionale

559



- *Presentazione*

**LIBERTÀ RELIGIOSA**

- *Helsingin hovioikeus, sentenza n. 23/144951, del 14 novembre 2023 (FINLANDIA)*

(libertà di parola – Bibbia – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum del 24 ottobre 2023 (USA)*  
(giuramento – pubblico impiego – laicità dello stato)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeal, Affaire 'Louisiana vs Neveaux', dell'8 novembre 2023*

(pena di morte – obiezione di coscienza – giuria)

#### ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service del 31 agosto 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, n. 487891, del 7 settembre 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

#### LAÏCITÉ

- *CAA di Versailles, 2ème chambre, n. 21VE02760, del 15 dicembre 2023* (FRANCIA)

(principi costituzionali – *liberté, égalité, fraternité* – Costituzione)

#### AUTONOMIA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *Helsinki HAO, sentenza n. 7297/2023, del 18 dicembre 2023* (FINLANDIA)

(diritto canonico luterano – parrocchia – indipendenza)

- *High Court of Uganda, n. 36/2023, del 25 ottobre 2023* (UGANDA)

(Vescovi – indipendenza – Chiesa Anglicana)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', del 30 luglio 2023* (USA)

(Amish – intimidazione – *meidung*)

#### SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wiring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', del 16 ottobre 2023* (CANADA)

(giuramento – avvocatura – libertà di coscienza)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal vs State of Queensland, n. QCA 156, del 1 Agosto 2023* (AUSTRALIA)

(*Kirpan* – Scuola – arma impropria)

#### SIMBOLI RELIGIOSI

- *Bundesverwaltungsgericht, sentenza n. 10/C/3.22, del 19 dicembre 2023* (GERMANIA)

(crocifissi – uffici pubblici – neutralità dello Stato)

- *Pennsylvania, legge n. 84/2023 del 30 ottobre 2023* (USA)

(Scuola – insegnanti – laicità dello Stato)

#### EBRAISMO

- *Bundesgerichtshof, sentenza n. 3/StR/176/23, del 17 ottobre 2023* (GERMANIA)

(antisemitismo – libertà di parola – *hate speech*)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', del 18 agosto 2023* (USA)

(ghet – matrimonio ebraico – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs Benson', del 5 settembre 2023* (USA)

(*ketubbah* – matrimonio ebraico – accordo prematrimoniale)

- U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell', del 27 novembre 2023 (USA)

(Shavuot – libertà religiosa carcerati – Establishment Clause)

#### DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, dell'11 novembre 2023 (Australia)

(vilipendio religioso – atto pubblico – irrisione)

#### TURBATIO SACRORUM

- Stato del Michigan, legge 4476 del 16 novembre 2023 (USA)

(profanazione – danneggiamento – edifici religiosi)

### Giurisprudenza e legislazione penale

561



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 12 luglio 2023, n. 23915

(Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 settembre 2023, n. 28649

(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all'espulsione – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 26 settembre 2023, n. 31873

(Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 31 ottobre 2023, n. 34912

(Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 dicembre 2023, n. 38964

(Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza)

### Giurisprudenza e legislazione tributaria

562



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35123

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Trieste, sentenza 4 gennaio 2023, n. 2

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – esenzione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Taranto, sentenza 12 giugno 2023, n. 596*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – Oratorio – esenzione spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, II grado Campania, sentenza 26 giugno 2023, n. 4008/16*

(IMU – enti religiosi – attività sanitaria convenzionata con la PA – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado di Roma, sez. XXIII, 10 maggio 2023 61, n. 6183*

(IMU – TASI – esenzione; attività di religione e di culto; destinazione d’uso – cause di esclusione dell’imposta – oneri probatori – agevolazione non spettante)  
- *Corte di giustizia tributaria, II grado del Lazio, sentenza 25 settembre 2023, n. 5314*

(IMU – ICI – attività didattica – esenzione – corrispettivi simbolici o inidonei a costituire retribuzione del servizio – difetto probatorio – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201*

(Art. 67, comma 1, lett. b) TUIR – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – soppressione enti ecclesiastici – esenzione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1164*

(DPR n. 601 del 1973 – art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400*

(DPR n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni fiscali – locazione – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9409*

(D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, art. 7, n. 3 – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – agevolazione non spettante)  
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35087*

(I.N.V.I.M. straordinaria (D.L. n. 55 del 1983, art. 26) – esenzione DPR n. 643 del 1972, art. 3 – APSA – agevolazione non spettante)



## Parte III

### Recensioni

- FRANCESCA D'AVINO (a cura di), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Roma, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (a cura di), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bologna University Press, Bologna, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (a cura di), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (a cura di), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589



# INDEX

## Part I

### Canon Law

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO  
*The synodal action in the Church's judicial activity* 29
- MASSIMO DEL POZZO  
*The Juridical Domain of Beauty in the Material Aspects of the Liturgy* 41
- ANDREA RIPA  
*Innovation or clarification? Thoughts on the recent modifications to can. 295-296 CIC regarding personal Prelatures* 67

### Ecclesiastical Law

- SIMONA ATTOLLINO  
*Non-profit organizations between law and economy: models of solidarity and inclusive participation* 97
- FABIO BALSAMO  
*Religious Apps and Generative Artificial Intelligence: Legal Issues* 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO  
*Religious persecution and refugee status of Chinese asylum seekers: the new orientation in the jurisprudence of the Italian Court of Cassation* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO  
*Adoption, foster care and respect for the religious and cultural identity of boys and girls in the recent case law of the Court of Strasbourg* 152
- FRANCESCO SORVILLO  
*Religious bodies and NGOs in the Italian system of international development cooperation* 168
- MARCO PARISI  
*The principle of the best interest of the child in the current dynamics of religious freedom in the school* 188
- A. KEITH THOMPSON  
*Religious Freedom in Australia since European Settlement* 222
- ANDREA PERRONE  
*Church bodies' liability for business activities* 237

### Religious Laws

- VASCO FRONZONI  
*Financial inclusion, informal finance and taxation of Muslims in Italy* 248

## **Vatican Law**

MARIA D'ARIENZO

*The new Fundamental Law of the Vatican City State of 2023* 261

FABIO VECCHI

*The use of transparency criterion in Vatican economic-financial legislation with a view to openness and canonical justice* 276

## **History of religious institutions and relations between law and religions**

ANTONIO FABRIZIO PAPA

*Dodeka and diadochè. About the foundations of collegiality* 315

## **Topics, debates, chronicles**

ALESSANDRO ALBISETTI

*The coronation of King Charles III* 343

MARZIA MARIA FEDE

*The new legislation regarding voluntary termination of pregnancy in the Republic of San Marino and in the State of California* 348

FABIO FRANCESCHI

*Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law* 367

GIUSEPPE RECINTO

*A right that actually "cannot find space": the right to parenthood* 398

ANNAMARIA SALOMONE

*Reflections on the subject of contract stability and termination in a state of need: law, economy, family and religion* 407

MILENA SANTERINI

*Children's rights in the society of cultural pluralism* 427

## **Part II**

### **Administrative Jurisprudence and Legislation**

437



- *Presentation*

- *Veneto Regional Administrative Court, Second Section, decree of 8 July 2023, no. 334*

(Destination of a building to worship – Suspension of the order to restore the previous commercial use – Unavailability of the religious space – Damage to the right to religious freedom – Existence of serious and irreparable damage)

- *Tuscany Regional Administrative Court, Fourth Section of Florence, judgement of 28 July 2023, no. 792*  
(Hour of religion – Exemption from the hour of religion – Right to choose even during the school year)
- *Council of State, Second Section, judgement of 28 August 2023, no. 8017*  
(Religious hospitals and public hospital facilities – Not completely assimilable)
- *Latium Regional Administrative Court, Fifth Bis Section, judgement of 4 October 2023, no. 14676*  
(Granting of citizenship – verification of requirements – relevance of attendance at Islamic religious centres – discretion)
- *Campania Regional Administrative Court, Third Section of Naples, judgement of 25 October 2023, no. 5817*  
(Provision of food and drinks – nativity scene art – symbolic and cultural value of the nativity scene)
- *Lombardy Regional Administrative Court, Second Section of Brescia, judgement of 14 November 2023, no. 837*  
(Destination of a building for worship – Change of destination – Prerequisites)
- *Council of State, Third Section, judgement of 20 November 2023, no. 9897*  
(Use of prohibited substances within religious ceremonies – Legitimacy of the ban – Art. 19 Constitution) 438

annotated by

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D'AMBROSIO

*The “perimeter” of religious freedom and technical discretion. Comment on the Sate Council No. 9897 of 20 November 2023* 452

## **Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation** 463



- *Presentation*

### **CANONICAL LEGISLATION**

- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis with which cann. 295-296 relating to Personal Prelatures (8 August 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi. Proper norms of the Exarchate for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy (28 August 2023)*
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” of the Supreme Pontiff Francis Ad theologiam promovendam with which new statutes of the Pontifical Academy of Theology are approved (1 November 2023)*
- *New statutes of the Pontifical Academy of Theology (1 November 2023)*
- *Declaration “Fiducia supplicans” on the pastoral meaning of the blessings of the Dicastery for the Doctrine of the Faith (18 December 2023)*

### **ROTAL JURISPRUDENCE**

*Apostolic Tribunal of the Roman Rota, Coram Jaeger, sent. 12 July 2018*

annoted by

FRANCESCO CATOZZELLA

*Is it compatible with the ordination of marriage to the bonum coniugum to want a quality directe et principaliter? About a question suggested by a recent Rotal decision*

481

VATICAN LEGISLATION

- Decree No. DXCVI of the President of the Governorate of the Vatican City State containing supplementary and amending provisions of the Regulation implementing the “Regulations on the transparency, control and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican City State” of 1 June 2020, pursuant to the Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State of 1 December 2020, n. CCCLXXXVII (11 July 2023)
- Law No. DCXIV containing amendments to Law no. XVIII on transparency, supervision and financial information of 8 October 2013 (7 November 2023)
- Law No. DCXXVI containing provisions for the professional dignity and economic treatment of ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State (4 December 2023)

## Civil Jurisprudence and Legislation

492



- Presentation

VALENTINA SICILIANO

- The family, minors and people in need of assistance, in Cassation in 2022*
- Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 July 2023, n. 19502 (Religious freedom, conversion to another religious belief, marriage, marital duties, separation charge)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 October 2023, n. 28308 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, deliberation, three-year cohabitation, public order)
  - Court of Cassation, First Civil Section, order of 20 November 2023, n. 32148 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, civil efficacy, public order)
  - Court of Naples, decree 20 October 2023 (Religious freedom, Islam, marriage, denial of publications, authorization from the country of origin authorities, opposition to public order)

493



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights*

Case of Georgian Muslim Relations and others v. Georgia (Application no. 24225/19) 30 novembre 2023

(Discrimination on religious grounds – Freedom of expression of thought – Freedom of religion and freedom of education)

- *Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)*

OP v Commune d’Ans

Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège (Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2000/78/EC – Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief – Public sector – Terms of employment of a public administration prohibiting the visible wearing of any philosophical or religious sign in the workplace – Islamic headscarf – Requirement of neutrality in contacts with the public, hierarchical superiors and colleagues).

- *Constitutional Court, judgment 24 luglio 2023, n. 161*

(Medically assisted procreation – Revocation of consent – Protection of custody – Interest of the unborn child)

- *Constitutional Court, judgment 28 settembre 2023, n. 183*

(Adoption – Relations with the family of origin – Interest of the child)

## International Jurisprudence and Legislation



- *Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Helsingin hovioikeus, Judgment No. 23/144951, 14 November 2023 (FINLAND)*

(freedom of speech – Bible – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum of 24 October 2023 (USA)* (oath – civil service – secularism of the state)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, Affaire ‘Louisiana v. Neveaux’, of 8 November 2023*

(death penalty – conscientious objection – jury)

## ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service of 31 August 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, No 487891, dated 7 September 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

## LAÏCITÉ

- *CAA of Versailles, 2ème chambre, no. 21VE02760, of 15 December 2023 (FRANCE)*

(constitutional principles – *liberté, égalité, fraternité* – Constitution)

## AUTONOMY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- *Helsinki HAO, Judgment No. 7297/2023, 18 December 2023 (FINLAND)*

(Lutheran canon law – parish – independence)

- *High Court of Uganda, No. 36/2023, of 25 October 2023 (UGANDA)*

(Bishops – independence – Anglican Church)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', of 30 July 2023 (USA)*

(Amish – intimidation – *meidung*)

## SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wirring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', of 16 October 2023 (CANADA)*

(oath – advocacy – freedom of conscience)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal v State of Queensland, No. QCA 156, of 1 August 2023 (AUSTRALIA)*

(*Kirpan* – School – improper weapon)

## RELIGIOUS SYMBOLS

- *Bundesverwaltungsgericht, Judgment No. 10/C/3.22, 19 December 2023 (GERMANY)*

(crucifixes – public offices – State neutrality)

- *Pennsylvania, Law No. 84/2023 of 30 October 2023 (USA)*

(school – teachers – secularity of the State)

## JUDAISM

- *Bundesgerichtshof, Judgment No. 3/StR/176/23 of 17 October 2023 (GERMANY)*

(anti-Semitism – freedom of speech – hate speech)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', 18 August 2023 (USA)*

(ghet – Jewish marriage – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs. Benson', of 5 September 2023 (USA)*

(ketubah – Jewish marriage – prenuptial agreement)

- *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell',*



27 November 2023 (USA)

(*Shavuot* – religious freedom prisoners – Establishment Clause)

RELIGIOUS DISCRIMINATION

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, of 11 November 2023 (Australia)

(religious vilification – public act – mockery)

TURBATIO SACRORUM

- State of Michigan, Act 4476 of 16 November 2023 (USA)

(desecration – damage – religious buildings)

**Criminal Jurisprudence and Legislation**

561



- *Presentation*

- Court of Cassation, Third Penal Section, 12 July 2023, n. 23915

(Crimes against the family – Tribunal for the exercise of a right – Relevance of the religious connotations of belonging – Non-existence)

- Court of Cassation, First Penal Section, 14 September 2023, n. 28649

(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)

- Court of Cassation, Third Criminal Section, 26 September 2023, n. 31873

(Building crime – Destination of warehouse as a place of worship – Subsistence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 31 October 2023, n. 34912

(Defamation – Publication of a video in which a priest consulted a smartphone during the celebration – Truth of the news – Non-existence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 December 2023, n. 38964

(Sharing an ISIS propaganda video on Facebook – Crime apology – Subsistence)

**Fiscal Jurisprudence and Legislation**

562



- *Presentation*

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 29 November 2022, no. 35123

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992

- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Trieste, sentence 4 January 2023, no. 2*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Taranto, sentence 12 June 2023, no. 596*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – Oratory – exemption due)
- *Second Instance Tax Court of Justice Campania, sentence 26 June 2023, n. 4008/16*
- (IMU – religious bodies – healthcare activity affiliated with the PA – benefit not due)
- *First Instance Tax Court of Justice of Rome, Section XXIII, 10 May 2023 61, n. 6183*
- (IMU – TASI – exemption; religious and cult activities; intended use – causes for exclusion of the tax – evidentiary burdens – relief not due)
- *Second instance Tax Court of Justice of Lazio, sentence 25 September 2023, n. 5314*
- (IMU – ICI – teaching activity – exemption – symbolic or unsuitable fees to constitute remuneration for the service – lack of evidence – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
- (Art. 67, paragraph 1, letter. b) TUIR – capital gain – real estate transfers – Diocesan Institute for the Support of the Clergy – suppression of ecclesiastical bodies – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 January 2023, no. 1164*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973 – art. 6, paragraph 1 – Ires – benefits – rental – benefit not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973, art. 6, paragraph 1 – IRES – tax breaks – rental – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 5 April 2023, no. 9409*
- (Presidential Decree n. 601 of 1973, art. 6, art. 7, no. 3 – capital gain – real estate transfers – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, sentence of 14 December 2023, no. 35087*
- (I.N.V.I.M. extraordinary (Legislative Decree no. 55 of 1983, art. 26) – exemption from Presidential Decree no. 643 of 1972, art. 3 – APSA – relief not due)

### Part III

#### Reviews

- FRANCESCA D'AVINO (ed.), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Rome, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (ed.), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bononia University Press, Bononia, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Naples, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Florence, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (ed.), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (eds.), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objcecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  
ha pronunciato la presente  
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5058 del 2023, proposto dalla Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale – ICEFLU Italia, con sede legale in Via Campo Bignano 6 – 42030 Vezzano sul Crostolo, Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Walter Menozzi, rappresentata e difesa, giusta procura come da separato atto in calce al ricorso in appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca, prof. Angelo Piazza, Enrico Rizzo e Alessandro Gigli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via G. Paisiello n. 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., e l'Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliario in Roma alla via dei Portoghesi 12;

e con l'intervento di

*ad adiuvandum:*

del Centro Espírita Beneficente União Do Vegetal in Italia, o UDV-Italia, associazione senza scopo di lucro sedente in Via privata del Gonfalone n. 3 (20123) Milano (MI), costituita con atto notarile del 29/01/2019 (iscrizione a Milano in data 31/01/2019 al n. 3889 serie IT), in persona dell'attuale rappresentante legale dr. Mattia Casanova, rappresentata e difesa, per mandato conferito con atto separato ed allegato all'atto di intervento, dall'avv. Giuseppe Forte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, Via Enrico De Nicola n. 1 (Città 2000) ove intende ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente ricorso, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

«della Sentenza del TAR Lazio, Sez. Terza Quater, n. 6031/2023 del 7 aprile 2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il Decreto del Ministero della Salute 23 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 14 marzo 2022, nella parte in cui (art.1) ha inserito “*nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni*” le seguenti “*piante ed loro*

*componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)*”, le ulteriori disposizioni del decreto con le quali è stata aggiornata la tabella I del testo unico ed apposito specifico richiamo riferito all’Ayahuasca da riportare in calce alla medesima tabella, nonché gli atti presupposti e connessi al medesimo decreto, ivi comprese le note S.N.A.P. 39/19, 1/20,14/20, 43/20 e 46/21 del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del consiglio dei Ministri, i pareri dell’Istituto superiore di sanità (ISS) resi con note del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021 ed il parere del Consiglio superiore di sanità (CSS) espresso nella seduta dell’11 gennaio 2022»;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità;

Visto l’atto di intervento ad *adiuvandum* proposto dal Centro Espírita Beneficente União Do Vegetal in Italia, o UDV-Italia;

Viste le memorie e i documenti depositati dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato il 12 giugno 2023, la Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale – Iceflu Italia, associazione civile di carattere religioso e filantropico senza scopo di lucro, che professa la fede e la carità cristiana basata sulla dottrina del “Santo Daime”, ha proposto appello avverso la sentenza n. 6031/2023 del 7 aprile 2023 con la quale il Tar del Lazio, sez. III-*quater*, ha respinto il ricorso (RG n. 13589/22) diretto avverso il decreto del Ministero della salute 23 febbraio 2022, nella parte in cui (art. 1) ha inserito “*nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni*” (tabella contenente l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope) le seguenti “*piante ed loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)*”.

2. Ha esposto in fatto la ricorrente che la “bevanda sacramentale Santo Daime” - considerata dai fedeli aderenti all’ente ricorrente “*una manifestazione del sangue di Nostro Signore Gesù Cristo la cui assunzione rituale (equivalente al sacramento della comunione nella Chiesa cattolica)*”, imprescindibile all’interno delle funzioni religiose dell’Iceflu, in quanto necessaria per l’esercizio del culto - è preparata attraverso la decozione in acqua di due piante della foresta amazzonica: i fusti della liana Banisteriopsis caapi e le foglie dell’arbusto Psychotria viridis, e deriva dalla tradizione indigena pluri-secolare di al-

cune tribù del bacino della foresta amazzonica, dove è conosciuta con diversi nomi indigeni, tra cui il più diffuso è “ayahuasca”.

2.1. Sempre in fatto ha aggiunto l’Ente esponente che il “Santo Daime”, consumato esclusivamente nelle cerimonie dell’Iceflu Italia secondo uno specifico protocollo, proviene dall’Iceflu Brasile e rispetta tutte le norme della disciplinare del Governo brasiliano, e che da circa cinquant’anni l’ayahuasca è studiata a livello scientifico e nei decenni si sono intensificati gli studi a livello multidisciplinare: botanica, antropologia, farmacologia, medicina, psicologia, sociologia e diritto, in base ai quali risulta come nelle oltre cinquantamila assunzioni registrate in trentadue anni di attività in Italia, non si sia mai registrato un singolo caso di problema di salute o di ordine pubblico, sicché l’uso controllato, anche in un contesto religioso come nel caso del “Santo Daime”, non solo non sembra presentare rischi per la salute e l’ordine pubblico, ma addirittura può favorire miglioramenti nel benessere generale delle persone che frequentano queste cerimonie.

3. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso (compensando le spese) sul rilievo che l’art. 14, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prevede che, oltre a tutte le sostanze e i preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali, le tabelle devono contenere anche le sostanze e i prodotti che sono indicati in base a nuove acquisizioni scientifiche. Ha poi respinto le censure di difetto di istruttoria sulla constatazione che il decreto impugnato è stato emesso previa acquisizione dei pareri dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e del Consiglio superiore di sanità (CSS), ossia le due più importanti e prestigiose istituzioni tecnico-sanitarie dell’ordinamento nazionale in materia sanitaria, che, al riguardo, hanno evidenziato la natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell’ayahuasca e dell’armina e dell’armalina nonché, entro gli indicati limiti, la loro tossicità e la ricorrenza del loro uso sul territorio nazionale.

4. Con il ricorso in appello in trattazione l’Iceflu ha in sostanza riproposto, in chiave di critica alla sentenza appellata, le tesi già proposte e sviluppate in primo grado, deducendo più nel dettaglio i seguenti motivi di censura:

4.1. *“Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Eccesso di potere sotto le figure sintomatiche del difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 primo comma e 19 della Costituzione. Illegittimità costituzionale”*: non sussisterebbe nella fattispecie nessuno dei due parametri ai quali l’art. 13, comma 2, del testo unico sugli stupefacenti vincolerebbe l’attività ministeriale di aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze vietate, poiché l’ayahuasca non è inserita nelle *“convenzioni ed accordi internazionali”* né le sue proprietà emergono da *“nuove acquisizioni scientifiche”*, mentre il riferimento, nelle motivazioni del

decreto, alle “*informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale*” non integrerebbe le “*nuove acquisizioni scientifiche*” di cui all’art. 13 del T.U., e richiamerebbe, oltre ai pareri dell’ISS e del CSS, testi vecchi e superati o testi favorevoli all’ayahuasca (desunti dai riferimenti bibliografici contenuti all’interno dei pareri dell’ISS e del CSS); nessuna nuova molecola sarebbe stata scoperta e nessuna *nuova* acquisizione scientifica sarebbe rinvenibile, a fronte di un uso ormai pluridecennale dell’ayahuasca, sostanza studiata da 40-50 anni con ampio numero di pubblicazioni scientifiche sulle riviste internazionali.

4.2. Difetterebbero nel caso dell’ayahuasca i presupposti stabiliti dall’art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, ossia la capacità della sostanza di produrre “*effetti sul sistema nervoso centrale*” e “*di determinare dipendenza fisica o psichica*”, non avendo la predetta sostanza “*potere tossicomaniogeno*” e non essendo mai stata “*oggetto di abuso*” (come sarebbe dimostrato dalle perizie scientifiche depositate nel fascicolo di primo grado, che comprovano l’assenza di dipendenza e tolleranza per chi utilizza l’ayahuasca, una buona tollerabilità ed un basso rischio di abuso).

4.3. Il provvedimento impugnato presenterebbe un ulteriore profilo di difetto di istruttoria e carenza dei presupposti lì dove fa riferimento, a giustificazione dell’inserimento delle sostanze sopra indicate nella tabella I del testo unico, a presunte “*informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale*”, letteratura internazionale che in realtà affermerebbe esattamente il contrario di quanto sostenuto dall’Amministrazione, così come evidenziato nelle perizie allegata in atti; molti degli autori dei 12 testi di bibliografia citati dall’ISS sarebbero tra i pionieri dello studio dell’ayahuasca e sarebbero dichiaratamente a favore del suo uso, sia rituale sia terapeutico; solo la Francia avrebbe inserito l’ayahuasca fra le sostanze psicoattive sottoposte a controllo, mentre non è stata finora messa sotto controllo nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, così come nella stragrande maggioranza delle nazioni del mondo; esisterebbe una significativa regolamentazione internazionale dell’ayahuasca negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha dichiarato nel 2004 che il Governo statunitense non può ledere il diritto di culto con restrizioni dell’uso rituale di ayahuasca, dal momento che non vi è prova di rischi per la salute e l’ordine pubblico nell’uso controllato in contesto religioso.

4.4. Le note del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (S.N.A.P.) e i due casi di intossicazione da armina richiamati in motivazione non sarebbero direttamente riconducibili all’assunzione di ayahuasca in quanto “*il CAV di Pavia ha segnalato due casi di intossicazione legati all’assunzione di armina*”.

4.5. Il Tar avrebbe erratamente escluso la possibilità di riconoscere tutela all’uso religioso dell’ayahuasca, così come ha escluso la possibilità che vi sia un controllo pubblico di tali cerimonie.



4.6. La parte appellante ha infine prospettato taluni profili di incostituzionalità del divieto di utilizzo dell'ayahuasca nell'ambito religioso del "Santo Daime" (per violazione degli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, che ridonderebbe anche nella lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2) e ha criticato la statuizione resa in proposito dal Tar, che ha ritenuto non fondata tale questione affermando che la libertà di culto può trovare limitazioni in presenza della necessità di tutelare diritti fondamentali, quale quello alla salute (richiamando al riguardo la pronuncia della CEDU n. 28167/2007, che ha respinto, in ragione della tutela della salute pubblica, la pretesa violazione dell'art. 9 della Convenzione in presenza proprio di divieto all'uso dell'ayahuasca nelle cerimonie religiose); secondo la parte appellante la decisione della CEDU richiamata dal Tar sarebbe superata a livello scientifico dalle pubblicazioni successive e sarebbe comunque non condivisibile perché riferita al rischio per la salute derivante dalla DMT (dimetiltriptamina), con richiamo all'ayahuasca solo in quanto contenente DMT.

5. Si sono costituiti a resistere in giudizio la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, che hanno concluso per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza del ricorso in appello.

6. Con atto notificato il 5 luglio 2023 ha spiegato intervento ad *adiuvandum* il Centro Espírita Beneficente União Do Vegetal in Italia, o UDV-Italia.

7. Le parti hanno quindi depositato memorie e documenti.

8. In particolare in data 29 settembre 2023 sia l'Iceflu che il Centro Espírita Beneficente União Do Vegetal in Italia hanno depositato numerose pubblicazioni scientifiche.

9. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2023 la causa è stata chiamata, discussa e assegnata in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve come tale essere respinto.

2. Ritiene il Collegio che l'impugnativa, così come proposta dalla Chiesa appellante, intesa a conseguire l'annullamento del decreto del Ministero della salute del 23 febbraio 2023 nella parte in cui dispone l'inserimento nella tabella I di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 della "Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune), ecceda l'esigenza di tutela rappresentata dalla parte ricorrente, chiaramente intesa a conseguire, come espressamente affermato nella pag. 3 del ricorso in appello, un'autorizzazione all'uso controllato non già delle sostanze previste dal punto 1 del dispositivo del decreto impugnato, in quanto tali, ma esclusivamente il preparato, a base di ayahuasca, denominato "Santo Daime", consumato esclusivamente nelle cerimonie dell'Iceflu Italia secondo uno specifico protocollo, proveniente dall'Iceflu Brasile e rispettosa di tutte le norme della disciplina del governo brasiliano.



Ed invero, come si legge alla menzionata pag. 3 dell'appello, *“ICEFLU ha immediatamente avviato un confronto con il Ministero chiedendo una deroga, anche solo temporanea in via sperimentale, sotto controllo dell'autorità di Pubblica Sicurezza e Sanitaria, per l'uso controllato in contesto religioso e sacramentale del decotto”*.

3. Nel sistema del d.P.R. n. 309 del 1990 l'inserimento delle sostanze nelle tabelle di cui agli artt. 13 e 14 non implica di per sé un divieto assoluto di uso controllato delle predette sostanze, ma esclusivamente la sottoposizione di tali sostanze alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute. Ed infatti il Titolo II (*Delle autorizzazioni*), nell'art. 17 (*Obbligo di autorizzazione*), ammette, alle condizioni indicate dalla legge, l'autorizzazione, da parte del Ministero della salute, della coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, importazione, *etc.* delle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3.1. Parallelamente, come è noto, a seguito del referendum popolare abrogativo del 1993, il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 ha disposto l'abrogazione del comma 1 dell'art. 72 del d.P.R. n. 309 del 1990 che vietava *“l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'art. 14”*.

4. Significativamente la parte appellante ha molto insistito, sia nel ricorso in appello che nelle memorie difensive, nonché in sede di discussione della causa nell'udienza pubblica del 9 novembre 2023, sul fatto che il *“Santo Daimè”* contiene una quantità minima di ayahuasca, fortemente diluita, di gran lunga inferiore al limite indicato come tossico – 4ml/kg – dall'Istituto superiore di sanità.

4.1. Nella pag. 11 del ricorso in appello (*sub* §1.4.1) si evidenzia, ad esempio, che *“Sebbene l'ayahuasca sia psicoattiva, ciò non significa che le dosi che di solito vengono ingerite durante le sessioni producano tossicità organica o cerebrale. Secondo la scienza della tossicologia, la dose minima psicoattiva non dovrebbe essere equivalente alla dose tossica, se per tossicità si intende la capacità di una sostanza di indurre un danno ad un organismo attraverso le sue proprietà chimiche dopo essere stata a contatto con l'organismo”*.

4.1.1. Alla stessa stregua, nella pag. 17 del ricorso in appello si riferisce che *“nella consulenza Politi-Barocchi (All. n. 13 del fascicolo di primo grado) a proposito della differenza di effetti tra assunzione di alcaloidi puri (DMT, Armina) e assunzione di ayahuasca, si legge testualmente che “non è possibile identificare l'azione farmacologica e psicoattiva dell'ayahuasca con quella della DMT pura assunta per altre vie rispetto a quella orale (Callaway et al., 1999; Grob et al., 1996): la farmacocinetica della DMT contenuta nell'ayahuasca risulta completamente diversa dall'assunzione di una dose allucinogena (50 mg) della stessa per via nasale o iniettata”*.

4.1.2. Nella successiva pag. 19 ci si duole del fatto che il Tar avrebbe smi-

nuito “il dato relativo alle quantità assunte nel rito del Santo Daime” e si afferma che “che nell’assunzione orale gli effetti dipendono in modo sostanziale e decisivo dalla quantità congiunta di DMT e beta carboline e non solo, in quanto diluiti nell’arco della digestione (sia come stomaco sia come intestino) sono effetti estremamente più blandi della DMT. Se si prende il caso del Santo Daime, tutte le analisi chimiche effettuate dalla polizia in Italia negli ultimi 23 anni, mostrano una presenza media dello 0,05% di DMT e dello 0,15% di betacarboline (si veda consulenza Politi-Baiocchi). Quindi gli effetti allucinogeni della DMT pura al 100% iniettata in vena o sniffata, non hanno nulla a che fare con quelli della DMT naturale assunta per via orale con concentrazioni dello 0,05% e diluita nell’arco di 3-4 ore di digestione”.

4.1.3. Si aggiunge, inoltre, significativamente, che “Se durante le cerimonie se ne beve una tazzina da caffè con presenza dello 0,05% di DMT non si può sostenere che la Bevanda abbia lo stesso effetto della DMT pura (100%), appunto allucinogenico”, per poi concludere che “In altre parole, l’effetto allucinogenico dipende da: i) modalità di assunzione e tempo di assorbimento (nasale/endovenosa vs orale + digestione); ii) percentuale di presenza degli alcaloidi (100% vs 0,05% nel caso del Santo Daime usato nei rituali dell’ICEFLU Italiana); iii) dosaggio (come già detto le dosi nelle cerimonie sono di gran lunga inferiori come quantità di armalina e armina rispetto al limite indicato come tossico – 4ml/kg - da ISS)”.

4.1.4. Sempre nelle pagg. 19 e 20, alla fine del paragrafo 1.4.4, la parte appellante significativamente afferma che “Il Giudice di primo grado, in sostanza, erra nel giustificare il decreto ministeriale dal momento che questo proibisce anche quello che, per quantità e dosaggio, non è allucinogeno; basti considerare, ad esempio, che l’alcol non è vietato ma, in alcune occasioni, ove abusato o in particolari soggetti, può essere allucinogeno (mentre l’ayahuasca non lo è). In ogni caso, anche ammessa (e non concessa) la tesi dei possibili effetti allucinogeni, il decreto impugnato in primo grado è illegittimo laddove vieta l’ayahuasca in maniera totale e indiscriminata, senza prevedere che, al di sotto di una specifica quantità e dosaggio, la sua assunzione non provoca certamente effetti tossici o allucinogeni così come implicitamente ammesso nei pareri dell’ISS e del Consiglio Superiore di Sanità”.

4.1.5. Nel paragrafo 1.8 del ricorso in appello (pag. 27), la parte appellante si riferisce poi più specificamente “all’utilizzo dell’ayahuasca nel rito religioso” e lamenta che il Tar abbia “del tutto escluso la possibilità di riconoscere tutela all’uso religioso dell’ayahuasca così come ha escluso la possibilità che vi sia un controllo pubblico di tali cerimonie. L’ISS, ad esempio, indica come dose tossica per uso orale di armina la quantità di 4 mg/kg. Ebbene, nell’uso rituale del Santo Daime, le quantità sono di gran lunga inferiori. Può, dunque, sostenersi con cer-

*tezza che nell'uso controllato religioso del Santo Daime (o in altri usi come quello terapeutico) le dosi servite sono molto al di sotto della dose di tossicità per l'ayahuasca nel suo complesso (ed anche per DMT e armina singolarmente)".*

4.2. Questo punto, centrale, per cui, nella prospettazione di parte appellante, la concentrazione di sostanze allucinogene – armina, armalina, DMT, *etc.* – nella bevanda “Santo Daime” sarebbe di gran lunga inferiore ai dosaggi ritenuti capaci di effetti allucinogeni, viene ripreso e sottolineato in più punti nelle memorie difensive (così nella memoria in data 9 ottobre 2023 si afferma, pag. 9, circa i sequestri di *ayahuasca*, di armina e di armalina segnalati al Sistema Nazionale di Allerta Precoce - S.N.A.P., che *“in ogni caso non si tratta di Santo Daime. In altre parole, non viene segnalato nessun caso di intossicazione ed effetti avversi registrati nella letteratura scientifica a livello mondiale da assunzione di ayahuasca nel contesto religioso dell'ICEFLU (Santo Daime) e UDV, a fronte di decine di migliaia di frequentatori e centinaia di migliaia di assunzioni ogni anno a livello mondiale”*. Allo stesso modo, nel § 4 di pag. 12 della predetta memoria si ribadisce che il Tar avrebbe *“sminuito il dato relativo alle quantità assunte nel rito del Santo Daime, mentre va tenuto conto che nell'assunzione orale gli effetti dipendono in modo sostanziale e decisivo dalla quantità congiunta di DMT e beta carboline e non solo, in quanto diluiti nell'arco della digestione (sia come stomaco sia come intestino) sono effetti estremamente più blandi della DMT. Se si prende il caso del Santo Daime, tutte le analisi chimiche effettuate dalla polizia in Italia negli ultimi 23 anni, mostrano una presenza media dello 0,05% di DMT e dello 0,15% di betacarboline (si veda consulenza Politi-Baiocchi)”*.

5. Ma allora ciò che l'Iceflu avrebbe dovuto contestare non è tanto l'intero disposto del d.m. del 23 febbraio 2023, nella parte in cui prevede l'inserimento nella tabella I del d.P.R. n. 309 del 1990 della “*Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)*”, ma solo l'eventuale diniego di autorizzazione o di deroga da parte del Ministero in relazione all'uso controllato in un contesto religioso della bevanda denominata “Santo Daime” (o l'eventuale silenzio serbato dal Ministero sulla relativa domanda). È rivelatore sul punto quanto affermato in appello, nel già richiamato passo di pagg. 19-20, dove si dice chiaramente che *“il decreto impugnato in primo grado è illegittimo laddove vieta l'ayahuasca in maniera totale e indiscriminata, senza prevedere che, al di sotto di una specifica quantità e dosaggio, la sua assunzione non provoca certamente effetti tossici o allucinogeni così come implicitamente ammesso nei pareri dell'ISS e del Consiglio Superiore di Sanità”*.

6. Emerge, dunque, che la tesi e le argomentazioni di parte ricorrente non conducono alla prova dell'insussistenza dei presupposti per il contestato aggiornamento della tabella ministeriale in relazione all'*ayahuasca* in sé considerata, ma potrebbero eventualmente condurre a una siffatta prova solo re-

lativamente al preparato “Santo Daime”, nel quale l’ayahuasca risulterebbe molto diluita. La pretesa di parte ricorrente mira dunque a ottenere un’eccezione per il “Santo Daime”, ma non contesta adeguatamente le proprietà allucinogene dell’ayahuasca. Parte ricorrente, in altri termini, avrebbe dovuto chiedere un’eccezione per l’uso controllato del “Santo Daime” anziché contestare l’inserimento nella tabella ministeriale dell’ayahuasca in sé considerata.

7. Se, infatti, stando alla ora riferita prospettazione della Chiesa appellante, il “Santo Daime” potrebbe in astratto essere valutabile sul piano autorizzativo, risulta invece difficile negare, come ha preteso di fare la Chiesa ricorrente, che le sostanze suddette, inserite nella I tabella del d.P.R. n. 309 del 1990, in sé considerate e se assunte in quantità maggiori rispetto a quella del preparato “Santo Daime”, siano prive di quelle caratteristiche che ne giustificano e ne consentono l’inserimento (ossia che possano produrre “*effetti sul sistema nervoso centrale*” e “*determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate*” (nella tabella I, lettera a), numeri da 1) a 3) o possano “*provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali*”). In ogni caso la pretesa di pervenire a una siffatta dimostrazione eccede l’interesse tutelabile, per come dichiarato dalla stessa parte ricorrente.

8. Ritiene quindi il Collegio che l’appello – e l’intervento *ad adiuvandum* proposto dal Centro Espírita Beneficente União Do Vegetal in Italia, o UDV-Italia - non abbiano consentito, nonostante la copiosa produzione scientifica depositata in atti, di superare la tenuta scientifica dei pareri dell’Istituto superiore di sanità del 19 novembre 2021 e del 22 dicembre 2021 e il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell’11 gennaio 2022, sicché, in conclusione, la determinazione amministrativa impugnata, ad avviso del Collegio, regge al vaglio di legittimità proprio della presente sede giurisdizionale, esclusa ogni valutazione del merito tecnico-scientifico e ogni sindacato sulla convenienza e opportunità della decisione amministrativa contestata.

9. A tal proposito il Collegio ritiene di dover precisare che le conclusioni ora enunciate, circa l’inidoneità delle prospettazioni e delle produzioni scientifiche di parte appellante e interventrice a invalidare la legittimità dell’apprezzamento tecnico-discrezionale compiuto dall’Amministrazione, restano valide anche a voler aderire alla tesi più larga circa lo spazio consentito al sindacato del Giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnico-scientifica dell’amministrazione, tesi evidentemente sottesa alle deduzioni di parte appellante. Recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167) ha infatti affermato la pienezza del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, in specie quando, come nel caso in esame, i campi del sapere ai quali fa rinvio la norma incompleta e ai quali deve attingere l’Amministrazione ai fini del provvedere, appartengano all’area

delle così dette “scienze esatte”, suscettibili di prova sperimentale ripetibile, e non all’area delle così dette “scienze sociali” o “scienze umane”, che presentano, invece, margini molto ampi di opinabilità (Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836; *Id.*, 18 aprile 2023, n. 3892; sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686). In questa prospettiva, dunque, in special modo nel caso, quale quello qui in trattazione, nel quale vengono in rilievo scienze e conoscenze propriamente tecniche, della chimica, della medicina, della biologia, della tecnologia farmaceutica, della psichiatria, dell’etnobotanica, sarebbe possibile pervenire a una piena sindacabilità dei fatti opinabili, anche sulla base di un criterio di “maggiore attendibilità” della tesi emergente in giudizio, alla luce delle deduzioni e delle produzioni di parte, rispetto a quella fatta propria dall’Amministrazione nell’atto impugnato.

9.1. Tuttavia, anche a voler applicare tale più ampio metodo di indagine e di sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, è convincimento del Collegio che le deduzioni e produzioni di parte, peraltro focalizzate soprattutto sugli effetti dell’assunzione della bevanda “Santo Daimè”, non assumono e non presentano quella “maggiore attendibilità” idonea a far dubitare dell’attendibilità tecnico-scientifica dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione e dalle conseguenti conclusioni cui essa è giunta.

10. Occorre a questo punto procedere più analiticamente al vaglio delle plurime critiche portate dall’atto di appello alla sentenza qui gravata. È utile a tal fine ricordare brevemente il quadro normativo di riferimento e focalizzate il tema della decisione.

11. L’art. 13 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede e disciplina le *Tabelle delle sostanze soggette a controllo*, stabilendo che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al testo unico. Il medesimo art. 13 demanda al Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità, il completamento e l’aggiornamento, con proprio decreto, delle predette tabelle e prevede, inoltre, nel comma 2, che “*Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche*”. L’art. 14 del testo unico detta poi i *Criteri per la formazione delle tabelle*, distribuendo nelle 5 tabelle le diverse tipologie di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte a vigilanza.

11.1. La norma prevede quindi che l’aggiornamento delle tabelle, con l’inclusione di una nuova sostanza o di un nuovo preparato, debba avvenire al ricorrere, anche alternativamente, di una delle due seguenti condizioni: l’indicazione della nuova sostanza o del nuovo preparato “*nelle convenzioni e negli*

*accordi internazionali*” o la sussistenza di “*nuove acquisizioni scientifiche*” che rivelino, per la nuova sostanza o per il nuovo preparato, la capacità di produrre “*effetti sul sistema nervoso centrale*” e “*di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate*” [nella tabella I, lettera a), numeri da 1) a 3)] o “*che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali*” [come si argomenta dal testo dei numeri 4) e 7) della lettera a) del comma 1 dell’art. 14 del testo unico, che indica i contenuti della tabella I]. Correlativamente si legge nel decreto impugnato che “*nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza*”.

12. Ciò premesso, rileva il Collegio che è incontrovertito in atti e tra le parti che il qui contestato inserimento, disposto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2022, nella tabella I di cui al testo unico, delle “*piante ed loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)*”, si fonda non già sull’inclusione o la menzione della sostanza o del preparato “*nelle convenzioni e negli accordi internazionali*”, ma esclusivamente sulla asserita sussistenza di “*nuove acquisizioni scientifiche*” (e in tal senso, invero, il Tar ha dato atto nella sentenza appellata del fatto che l’ayahuasca e le piante in essa contenute non sono internazionalmente proibite dalla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, ma ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato sul rilievo che le tabelle devono essere aggiornate non solo avuto riguardo ai predetti accordi e convenzioni ma anche “*indipendentemente da questi ultimi*” alla luce delle “*nuove acquisizioni scientifiche*”).

13. Se ne deduce, pertanto, che il punto decisivo della causa si condensa intorno alla questione della consistenza di tali “*nuove acquisizioni scientifiche*” e della loro idoneità a dimostrare che la sostanza e i preparati denominati *piante ed i loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)* possano produrre “*effetti sul sistema nervoso centrale*” e “*determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate*” [nella tabella I, lettera a), numeri da 1) a 3)] o possano “*provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali*”.

14. L’Amministrazione afferma e ribadisce l’esistenza di tali “*nuove acquisizioni scientifiche*” e la loro idoneità a comprovare il ricorrere dei presupposti per l’inserimento dell’ayahuasca nella tabella I di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. La parte appellante afferma il contrario e, con abbondante documentazione, nega che sussistano siffatte “*nuove acquisizioni scientifiche*” capaci di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il contestato inserimento dell’ayahuasca tra le sostanze sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute.

15. Orbene, così richiamati in estrema sintesi i termini essenziali della con-



troversia, deve ribadirsi, come già anticipato sopra, che risulta condivisibile la tesi del primo giudice, secondo il quale dalle perizie versate in atti non emergerebbe con evidenza la dimostrazione scientifica degli effetti onirici in luogo di quelli allucinogeni, o, comunque, l'assenza dei presupposti per l'iscrizione nella tabella I della *sostanza e dei preparati denominati piante ed i loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)*, dovendosi dunque ritenere senz'altro fondate e legittime le determinazioni desunte dai pareri dell'ISS e del Consiglio Superiore di Sanità, che hanno correttamente *“evidenziato la natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell'ayahuasca e dell'armina e armalina nonché, entro gli indicati limiti, la loro tossicità e la ricorrenza del loro uso sul territorio nazionale”*.

16. Parimenti condivisibile e non meritevole delle censure dedotte in appello deve giudicarsi quanto sostenuto dal Tar a proposito della nozione di *“nuove acquisizioni scientifiche”*, nella quale ben possono rientrare anche *“studi riportati nella letteratura in materia che comprovino la ricorrenza dei relativi presupposti come declinati nell'art.14 del d.P.R, pure con riferimento a sostanze già note e/o delle quali eventualmente si sia modificata nel tempo la modalità di consumo e/o in relazione alle quali, comunque, si sia profilato un potenziale rischio per la salute”*, mentre non è condivisibile la tesi restrittiva perorata dalla parte appellante, a detta della quale con il concetto di *“nuove acquisizioni scientifiche”* ci si dovrebbe riferire esclusivamente all'eventuale comparsa sul mercato di nuove molecole ad azione psicotropa non ancora incluse nelle tabelle ministeriali delle sostanze stupefacenti, ovvero a nuovi studi scientifici relativi ad una sostanza il cui utilizzo è ormai consolidato sul territorio da molti anni, come è il caso dell'ayahuasca, che siano in grado di superare un precedente orientamento scientifico, non bastando a tal fine generici *“studi riportati nella letteratura in materia”* o presunte *“informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale”*.

16.1. La rilevanza e l'utilità, ai fini di cui alla norma della cui si applicazione si tratta, di *“studi riportati nella letteratura in materia”* o delle *“informazioni estrapolate dalla letteratura internazionale”* non può certo essere *a priori* esclusa, a nulla rilevando in contrario il fatto che a tali studi se ne possano contrapporre altri, come avverrebbe nel caso in esame. Il giudizio tecnico-scientifico svolto dall'Amministrazione, sulla base dei pareri dell'ISS e del Consiglio superiore di sanità, riferito alla sostanza e ai preparati denominati *piante ed i loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)*, desunto dai predetti studi riportati nella letteratura in materia, circa la capacità delle suddette sostanze di produrre *“effetti sul sistema nervoso centrale”* e *“determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate”* [nella tabella I, lettera a), numeri

da 1) a 3)] o di “*provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali*”, non è infirmato dalle deduzioni e produzioni di parte appellante, riferite, come già detto, essenzialmente all’assenza di tali effetti non già nelle predette sostanze in quanto tali, bensì nella bevanda denominata “Santo Daime”, che presenterebbe una forte diluizione e una scarsa concentrazione di quelle medesime sostanze.

16.2. Le produzioni di segno contrario depositate in giudizio dalle parti appellante e interveniente, infatti, come si chiarisce nel paragrafo 1.5.1 dell’appello, pag. 21, consistono in “*una letteratura scientifica internazionale (si tratta di oltre 350 studi scientifici pubblicati solo negli ultimi 10 anni sulle maggiori riviste internazionali) di cui viene dato conto ampiamente nelle relazioni scientifiche allegate al presente ricorso, che studia da più di quarant’anni gli effetti del decotto e che dimostra come i rischi per la salute e l’ordine pubblico sono praticamente inesistenti, a maggior ragione nell’uso controllato che avviene all’interno del contesto religioso. Come già rammentato, al riguardo, il Santo Daime viene usato esclusivamente all’interno delle cerimonie e secondo un rigido protocollo socio-sanitario*”.

17. Non colgono nel segno, dunque, da questo punto di vista, le reiterate considerazioni svolte negli atti di parte appellante dirette a far rilevare che le sostanze in questione sono studiate da 40-50 anni con ampio numero di pubblicazioni scientifiche sulle riviste internazionali ed in tutti questi anni non è mutata la modalità di consumo, né si è profilato un potenziale rischio per la salute, poiché “*la religione del Santo Daime assume ritualmente il proprio sacramento dagli anni Trenta del Novecento, il sacramento è stato da allora regolarmente assunto da decine di migliaia di fedeli nel mondo, in Europa e in Italia, dove viene regolarmente assunto dal 1990 da alcune migliaia di fedeli (almeno 50mila assunzioni in 32 anni) senza problemi per la salute e l’ordine pubblico*”.

18. Non persuade, inoltre, la critica svolta nel § 1.4.3 dell’appello, secondo la quale sarebbe generica l’affermazione del Giudice di primo grado secondo la quale dalle perizie di parte ricorrente non emergerebbe con evidenza la dimostrazione scientifica degli effetti onirici in luogo di quelli allucinogeni, risultando, invece, dagli atti, come correttamente evidenziato dal Tar, che i pareri dell’ISS e del Consiglio Superiore di Sanità hanno “*evidenziato la natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell’ayahuasca e dell’armina e armalina nonché, entro gli indicati limiti, la loro tossicità e la ricorrenza del loro uso sul territorio nazionale*”. La critica di parte appellante, anche in questo caso, sovrappone la valutazione riferibile ai prodotti DMT, armina e armalina, contenuti nell’ayahuasca, a quella riferibile alla bevanda denominata “Santo Daime”, caratterizzata dal fatto di presentare una minima concentrazione di quelle sostanze (afferma, ad esempio, a tal proposito l’appellante: “*l’effetto varia molto in funzione del dosaggio. Se durante le cerimonie se ne beve una tazzina da caffè*”



*con presenza dello 0,05% di DMT non si può sostenere che la Bevanda abbia lo stesso effetto della DMT pura (100%), appunto allucinogenico”).*

19. Sono ultronee, a questo punto, le ulteriori contestazioni dedotte dall'appellante (§ 1.6 del ricorso in appello) avverso le cinque note S.N.A.P. (Sistema Nazionale di Allerta Precoce) pervenute nel periodo novembre 2019-novembre 2021 da parte dell'Unità di coordinamento del sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politica antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e avverso i due casi di intossicazione da armina richiamati nel decreto impugnato, poiché si tratta di aspetti comunque non essenziali, né determinanti per la complessiva tenuta logico-giuridica del provvedimento qui contestato.

20. La motivazione sopra sviluppata dimostra, infine, la non conferenza e l'irrelevanza dei profili di incostituzionalità del divieto di utilizzo dell'ayahuasca nell'ambito religioso del "Santo Daime", prospettati nel § 1.9 del ricorso in appello. Come sopra ampiamente chiarito, non è attraverso la (sovradimensionata) domanda di annullamento del d.m. 23 febbraio 2023 nella sua interezza che può ricevere tutela il preteso uso religioso della bevanda denominata "Santo Daime", ma è, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, attraverso il conseguimento di un'apposita deroga autorizzativa all'uso controllato, in un contesto rituale, di minime quantità di ayahuasca diluita nella suddetta bevanda, che il predetto interesse religioso potrebbe ricevere riconoscimento e tutela.

20.1. Il profilo dedotto risulta comunque manifestamente infondato, dovendosi il diritto di professare la propria religione (egualmente libera davanti alla legge, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della Costituzione) confrontare e bilanciare con le prioritarie esigenze di tutela dell'ordine pubblico (poiché il secondo comma del citato art. 8 ammette il diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, ma solo "*in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano*") e con il diritto alla salute (riconosciuto dall'art. 32 Cost. quale "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*").

21. Per tutti gli esposti motivi l'appello deve giudicarsi infondato e va di conseguenza respinto.

22. Sussistono, in considerazione della novità e della peculiarità dei temi trattati, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

[omissis]

*Il “perimetro” della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023*

*The “perimeter” of religious freedom and technical discretion. Comment on the State Council No. 9897 of 20 November 2023*

RENATO ROLLI  
MARIAFRANCESCA D’AMBROSIO

RIASSUNTO

*Il contributo illustra i rapporti tra esercizio della libertà di culto e tutela del diritto alla salute passando attraverso l’analisi dei confini del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione.*

PAROLE CHIAVE

*Libertà di culto; diritto alla salute; discrezionalità tecnica*

ABSTRACT

*The contribution illustrates the relationship between the exercise of freedom of religion and the protection of the right to health, through the analysis of the boundaries of the administrative judge on the technical discretion of the Public Administration.*

KEYWORDS

*Freedom of religion; right to health; technical discretion*

SOMMARIO: *1. La vicenda giuridica – 2. I limiti alla libertà di culto – 3. La discrezionalità tecnica amministrativa – 4. I confini del sindacato giurisdizionale sull’attività discrezionalità tecnica – 5. Conclusioni*

*1. La vicenda giuridica*

Con la sentenza n. 9897 del 20 novembre 2023 il Consiglio di Stato viene chiamato a pronunciarsi sul ricorso n. 5058 del 2023 proposto dalla Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale (Iceflu Italia) avverso la sentenza del Tar Lazio, sez. Terza *Quater*, n. 6031 del 7 aprile 2023.

Giova sin da subito rammentare che Iceflu Italia professa la fede e la carità

cristiana basata sulla dottrina del Santo Daime, una bevanda sacra a base di due piante della foresta amazzonica: i fusti della *Banisteriopsis caapi* – definita “*ayahuasca*” in lingua quechua – e delle foglie di *Psychotria viridis*, un arbusto della famiglia delle Rubiaceae contenente il principio attivo DMT in forma naturale. L’assunzione del decotto avviene secondo uno specifico protocollo – proveniente da Iceflu Brasile – ed è imprescindibile all’interno delle funzioni religiose dell’associazione, in quanto necessaria per l’esercizio del culto.

Nondimeno, con decreto del Ministero della salute 23 febbraio 2022 sono state inserite nella tabella I del d.P.R. n. 309/1990<sup>1</sup> le seguenti «piante ed loro componenti attivi: Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune)»<sup>2</sup>.

L’introduzione dell’*ayahuasca* tra le sostanze stupefacenti, di fatto, preclude la libera assunzione della bevanda.

Per questa ragione l’associazione, al fine di ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero della salute, presentava ricorso che veniva rigettato in primo grado.

Avverso la sentenza del Tar Lazio, l’associazione proponeva appello al Consiglio di Stato, dinanzi al quale deduceva i seguenti motivi: «*error in iudicando*. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Eccesso di potere sotto le figure sintomatiche del difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 primo comma e 19 della Costituzione. Illegittimità costituzionale»<sup>3</sup>.

La parte appellante, più specificamente, sosteneva l’illegittimità del decreto impugnato in primo grado laddove «vieta l’*ayahuasca* in maniera totale e indiscriminata, senza prevedere che, al di sotto di una specifica quantità e dosaggio, la sua assunzione non provoca certamente effetti tossici o allucinogeni così come implicitamente ammesso nei pareri dell’ISS e del Consiglio Superiore di Sanità»<sup>4</sup>.

Il collegio rigettava il ricorso ritenendolo infondato. A parere dei giudici, invero, l’impugnativa eccedeva l’esigenza di tutela intesa a conseguire un’autorizzazione all’uso controllato del Santo Daime: ciò che l’Iceflu avrebbe dovuto contestare è il solo divieto di autorizzazione o di deroga in relazione all’uso controllato in un contesto religioso della bevanda.

Peraltro, la parte ricorrente non contestava adeguatamente le proprietà allucinogene dell’*ayahuasca*: «[...] risulta invece difficile negare, come ha

---

<sup>1</sup> La tabella reca l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

<sup>2</sup> Decreto del Ministero della Salute del 23 febbraio 2022, art. 1.

<sup>3</sup> Cfr. CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 9897 del 20 novembre 2023, p. 4.

<sup>4</sup> Cfr. Ricorso in primo grado, pp. 19-20, alla fine del paragrafo 1.4.4.

preteso di fare la Chiesa ricorrente, che le sostanze suddette, inserite nella I tabella del d.P.R. n. 309 del 1990, in sé considerate e se assunte in quantità maggiori rispetto a quella del preparato “Santo Daimè”, siano prive di quelle caratteristiche che ne giustificano e ne consentono l’inserimento (ossia che possano produrre “effetti sul sistema nervoso centrale” e “determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate” (nella tabella I, lettera a), numeri da 1) a 3) o possano “provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali”)<sup>5</sup>.

Ne derivava la legittimità della decisione amministrativa impugnata – che faceva propri i pareri dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità –, restando comunque esclusa «ogni valutazione del merito tecnico-scientifico e ogni sindacato sulla convenienza e opportunità della decisione amministrativa contestata».

## 2. I limiti alla libertà di culto

La vicenda sottesa alla pronuncia in commento sottende il problema dell’esercizio della libertà di culto da parte delle confessioni religiose<sup>6</sup>.

Non a caso, la parte appellante osserva che la libertà di culto può trovare limitazioni in presenza della necessità di tutelare diritti fondamentali, quale quello alla salute; l’asserita compressione di tale diritto sarebbe però superata a livello scientifico e comunque non condivisibile perché riferita al rischio per la salute derivante dalla DMT (dimetiltriptamina), con richiamo all’*ayahuasca* solo in quanto contenente DMT<sup>7</sup>.

Il Consiglio di Stato entra nel merito dell’equilibrio tra valori costituzionali – libertà di culto religioso e diritto alla salute – appena incidentalmente. Nondimeno, le osservazioni di ICEFLU Italia rendono necessario un approfondimento sulla possibile apposizione di confini a tale libertà.

Sul punto, autorevole dottrina<sup>8</sup> ha osservato che il diritto di libertà religiosa è «un diritto autonomo e non unitario, positivo e non negativo, privato oltre che pubblico, relativo nel tempo e nello spazio e non certo assoluto, un diritto che non ha una tutela unicamente costituzionale ma che riguarda tutta la legislazione ordinaria»<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. Sentenza in commento, p. 14, punto n. 7.

<sup>6</sup> MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, Edizioni ADV, Firenze, 1990, p. 7 ss.

<sup>7</sup> Cfr. Sentenza in commento, p. 7, punto n. 4.5.

<sup>8</sup> Art. 11 Cost.

<sup>9</sup> MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, cit., p. 34.

Per tale ragione «le fattispecie di diritto ecclesiastico necessitano, sul piano interpretativo, di una duttilità e di una sensibilità non solo tecnico-giuridica, ma anche storica, politica e teologica, senza la quale non si perviene a risultati durevoli»<sup>10</sup>.

Di qui l'onere dello Stato di promuovere e regolamentare il diritto e di garantire lo stesso da lesioni derivanti da interventi da parte della stessa pubblica autorità o di altri<sup>11</sup>.

In questi termini si può cogliere il problema dei limiti e dell'ambito di estensione della libertà di ciascuno, individuo o gruppo associato<sup>12</sup>.

Nel caso di specie, il diritto di professare liberamente la propria religione si scontra con l'esigenza di tutela del diritto alla salute, che potrebbe essere lesa dall'utilizzo dell'*ayahuasca* in quanto considerata dall'amministrazione sostanza allucinogena e psicoattiva.

L'intersezione tra i due diritti si manifesta in vario modo.

In un primo ordine di casi la religione si sostituisce alla medicina proponendosi come unica cura possibile al malessere fisico del fedele<sup>13</sup>. In altri casi, la religione obbliga il fedele ad attuare comportamenti capaci di incidere sulla sua salute o sulla sua integrità fisica. Diverso ancora il caso in cui la religione suggerisce al paziente una scelta sanitaria omissiva, che consiste nel rifiuto di uno o più trattamenti sanitari<sup>14</sup>.

Al secondo gruppo di casi è riconducibile la vicenda in esame.

La dottrina del Santo Daime, invero, impone al fedele l'assunzione del decotto a base di *ayahuasca*.

Devono allora indagarsi gli effetti che la bevanda può avere sulla salute. Ove questi siano nocivi, sarebbe giustificato l'inserimento dell'*ayahuasca* nel d.P.R. n. 309/1990.

Tale verifica passa attraverso l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della P.A. e il sindacato del giudice amministrativo sull'attendibilità e correttezza delle conclusioni da quest'ultima raggiunte<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 143 ss.; Id., *Il diritto ecclesiastico nell'alveo delle discipline pubblicistiche*, in *Diritto e religioni*, 2, 2010, p. 23.

<sup>11</sup> MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, cit., p. 45.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> GAETANO MARCACCIO, *Identità religiosa e diritto alla salute. Interazioni classiche ed emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (rivista telematica [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 8, 2021, p. 18.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Sul punto si rinvia ai paragrafi successivi.

### 3. *La discrezionalità tecnica amministrativa*

Nel qualificare l'*ayahuasca* come sostanza allucinogena e psicoattiva, l'amministrazione ha fatto esercizio di discrezionalità tecnica. Invero, la necessità di qualificare una sostanza come stupefacente porta con sé il ricorso a norme e saperi extragiuridici e, di conseguenza, la spendita di un potere tecnico-discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione.

La discrezionalità tecnica ricorre allorquando l'amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica alla quale una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta. Non si tratta di attività discrezionale in senso proprio, in quanto non comporta alcuna scelta finalizzata al perseguimento del pubblico interesse, bensì di un'attività applicativa di una materia o di un settore specialistico.

In altri termini, la discrezionalità in senso proprio è rivolta all'interesse pubblico e dà luogo ad una valutazione di merito. Diversamente, la discrezionalità tecnica va intesa in relazione alle regole e agli insegnamenti delle discipline tecniche e dà luogo ad una valutazione di tipo scientifico<sup>16</sup>.

Nell'applicazione delle regole del sapere scientifico possono darsi due evenienze.

Talvolta, detta applicazione conduce a risultati certi o, comunque, retti da un elevato grado di attendibilità.

Altre volte, al contrario, si giunge a valutazioni caratterizzate da un elevato grado di opinabilità: l'elasticità della regola tecnico-scientifica la rende compatibile con una pluralità di soluzioni, tutte opinabili, ma tutte attendibili.

In questa seconda ipotesi, l'Amministrazione è chiamata a scegliere la soluzione che reputa maggiormente attendibile. Di qui l'espressione di discrezionalità tecnica.

Così delineata, la discrezionalità tecnica, si distingue dalla discrezionalità amministrativa<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> MARIA ALESSANDRA SANDULLI, *Brevi considerazioni sulla discrezionalità amministrativa*, in EAD., (a cura di), *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2024, p.15.

<sup>17</sup> FABIO FRANCIOSI, MARIA ALESSANDRA SANDULLI (a cura di), *Sindacato sulla discrezionalità e ambito del giudizio di cognizione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023; ANNAMARIA ANGIULI, *Studi sulla discrezionalità amministrativa nel quando*, Cacucci, Bari, 1988; GAETANO AZZARITI, *Dalla discrezionalità al potere*, Cedam, Padova, 1989; VITTORIO BACHELET, *L'attività tecnica della pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1967; LUIGI BENVENUTI, *La discrezionalità amministrativa*, Cedam, Padova, 1986; PAOLO CARPENTIERI, *La discrezionalità tecnica e il suo sindacato, da un punto di vista logico*, in *Diritto e Società*, 3, 2022, p. 489 ss.; FABIO CINTIOLI, *Discrezionalità tecnica (dir. amm.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali II, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 471 ss.; DARIA DE PRETIS, *Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica*, Cedam, Padova, 1995; MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1939; PAOLO LAZZARA,

L'attività amministrativa si dice discrezionale se e in quanto la legge attributiva del potere lascia all'autorità amministrativa la scelta sull'*an*, sul *quid*, sul *quando* e sul *quomodo* dell'azione amministrativa; scelta pur sempre funzionalizzata, in quanto tesa alla realizzazione del pubblico interesse.

La discrezionalità amministrativa, allora, consiste in una scelta guidata dalla comparazione qualitativa e quantitativa degli interessi pubblici e privati, coinvolti in un episodio di esercizio del potere. In definitiva, essa implica una scelta di merito amministrativo.

Per lungo tempo la dottrina – nel solco tracciato dal modello francese – accomunava la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica nel concetto generale di potere discrezionale, da intendere come potere di scelta della soluzione migliore nel caso concreto, anche quando ciò si traduceva nell'applicazione di regole tecniche.

Nondimeno, sul finire degli anni Trenta attenta dottrina iniziò a soffermarsi non più sulla scelta, bensì sul contenuto della valutazione, individuato nella ponderazione degli interessi<sup>18</sup>.

Si osservò, precisamente, che la valutazione di tipo politico-discrezionale caratterizza soltanto la discrezionalità amministrativa; la discrezionalità tecnica, di contro, si limita ad applicare regole tecniche.

Da tanto discende l'alterità tra la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto la prima sarebbe vera e propria discrezionalità, consistendo in una scelta in cui rileva il profilo volontaristico.

---

*Discrezionalità tecnica*, in *Digesto Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento, vol. IV, Utet, Torino, 2010, p. 146 ss.; CARLO MARZUOLI, *Potere amministrativo e valutazioni tecniche*, Giuffrè, Milano, 1985; FABIO MERUSI, *Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011; FRANCO MODUGNO, *Poteri (divisione dei)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIII, Utet, Torino, 1966, p. 482 ss.; GIUSEPPE MORBIDELLI, *Separazione fra politica e amministrazione e discrezionalità amministrativa*, in *Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici*, 1, 2021, p. 1 ss.; COSTANTINO MORTATI, *Discrezionalità*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. V, Utet, Torino, 1960, p. 1098 ss.; ALDO PIRAS, *Discrezionalità amministrativa*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1963, p. 65 ss. e, tra i volumi più recenti, ALFREDO MOLITERNI (a cura di), *Le valutazioni tecnico-scientifiche tra amministrazione e giudice. Concrete dinamiche dell'ordinamento*, Jovene, Napoli, 2021; LAVINIA DEL CORONA, *Libertà della scienza e politica. Riflessioni sulle valutazioni scientifiche nella prospettiva del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022; VALENTINA GIOMI, *L'atto politico e il suo giudice. Tra qualificazioni sostanziali e prospettive di tutela*, Franco Angeli, Torino, 2023.

<sup>18</sup> MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1939; FIORENZO LIGUORI, *La discrezionalità tecnica nel pensiero di Errico Presutti: una categoria «a tempo»*, in *Nomos*, 1, 2022, pp. 1-13.

#### 4. I confini del sindacato giurisdizionale sull'attività discrezionalità tecnica

La distinzione tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica si riflette sul tipo di sindacato esperibile da parte del giudice. Nei confronti della discrezionalità tecnica sono configurabili, in astratto, una pluralità di modelli di sindacato giurisdizionale.

Il primo tipo è rappresentato dal sindacato estrinseco. Si tratta di un giudizio simile a quello che si esercita sulla discrezionalità amministrativa: esso è volto ad individuare vizi non intrinseci, come il difetto di istruttoria e di motivazione.

Al sindacato estrinseco si contrappone il sindacato intrinseco: esso è volto ad individuare vizi non rilevabili se non attraverso il ricorso a cognizioni tecniche. A sua volta, il sindacato intrinseco può essere di tipo debole (sindacato di evidenza), oppure di tipo forte (sindacato pieno).

Nel sindacato intrinseco di tipo debole le cognizioni tecniche acquisite dal giudice vengono utilizzate al solo fine di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della valutazione tecnica effettuata dall'amministrazione<sup>19</sup>.

Nel sindacato intrinseco forte, invece, la valutazione tecnica del giudice si sostituisce a quella effettuata dalla pubblica amministrazione.

L'individuazione del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo ha subito gli effetti della mutevole qualificazione della discrezionalità tecnica.

In un primo momento, la giurisprudenza ha ritenuto che la discrezionalità tecnica attenesse al merito amministrativo, e dunque alla sfera della libera scelta e dell'autonomo apprezzamento dell'amministrazione, così equiparandola alla discrezionalità amministrativa.

Questo modo di intendere la discrezionalità tecnica, tuttavia, erroneamente qualifica gli elementi imprecisi della fattispecie – che sottintendono fatti ad accertamento complesso con aspetti di opinabilità – alla stregua di aspetti relativi alla cognizione riservata ed esclusiva dell'amministrazione. Quegli elementi, in verità, non implicano alcuna valutazione discrezionale. Invero, l'unica scelta riservata all'amministrazione è quella di opportunità.

In altri termini, la discrezionalità tecnica non è "vera discrezionalità"<sup>20</sup>: essa attiene sempre all'esame del fatto e al piano della legittimità dell'azione amministrativa. Per questa ragione deve esserne consentita la sindacabilità.

---

<sup>19</sup> MARIA ALESSANDRA SANDULLI, *Brevi considerazioni sulla discrezionalità amministrativa*, in EAD., (a cura di), *Principi e regole dell'azione amministrativa*, cit., p. 18; MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione*, cit., p. 35.

<sup>20</sup> *Ibidem*.



Nel solco di tale ricostruzione si è affermata la possibilità di una verifica diretta da parte del giudice amministrativo della discrezionalità tecnica; verifica volta a valutare l'adeguatezza del criterio adottato dell'amministrazione.

Segnatamente, qualora il giudizio dell'amministrazione risulti corretto e quindi attendibile, sebbene opinabile, ad esso il giudice non può sostituire un proprio diverso apprezzamento, anch'esso opinabile. Nondimeno, può rilevare l'inattendibilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione, per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo<sup>21</sup>.

Il Consiglio di Stato – per quel che qui interessa – pur aderendo alla tesi ampia del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, ha rigettato l'appello osservando che «le deduzioni e produzioni di parte, peraltro focalizzate soprattutto sugli effetti dell'assunzione della bevanda “Santo Daimé”, non assumono e non presentano quella “maggiore attendibilità” idonea a far dubitare dell'attendibilità tecnico-scientifica dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione e dalle conseguenti conclusioni cui essa è giunta».

## *5. Conclusioni*

Il sindacato del giudice amministrativo si è concluso col rigetto dell'appello proposto da Iceflu Italia.

L'attendibilità del giudizio tecnico-scientifico svolto dalla Pubblica Amministrazione, sulla base dei pareri dell'ISS e del Consiglio superiore di sanità, ha condotto il giudice a non dubitare dell'istruttoria da questa compiuta e, di conseguenza, a ritenere corretto l'inserimento dell'*ayahuasca* nel d.P.R. n. 309/1990.

L'*agere* della Pubblica Amministrazione segna il confine di due diritti fondamentali, il diritto alla salute e quello alla libertà di culto. La provata natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell'*ayahuasca* e dell'armina e armalina nonché la loro tossicità e la ricorrenza del loro uso sul territorio nazionale ne hanno giustificato l'inserimento nel T.U. a tutela del diritto alla salute.

Di conseguenza, nell'operato bilanciamento di valori, la tutela della libertà di culto è risultata soccombente. Al riguardo, osservano i giudici che il diritto di professare la propria religione deve confrontarsi con le prioritarie esigenze di tutela dell'ordine pubblico e con il diritto alla salute, quale fondamentale

---

<sup>21</sup> CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 11204 del 27 dicembre 2023; CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza n. 8167 del 23 settembre 2022; CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza n. 2836 del 21 marzo 2023; CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 3892 del 18 aprile 2023; CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza n. 4686 del 9 maggio 2023.

diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Appare allora condivisibile la considerazione secondo la quale il predetto interesse religioso potrebbe ricevere riconoscimento e tutela attraverso il conseguimento di un'apposita deroga autorizzativa all'uso controllato, in un contesto rituale, di minime quantità di *ayahuasca* diluita nella suddetta bevanda.

Al riguardo è significativa l'osservazione di parte appellante, secondo la quale «non viene segnalato nessun caso di intossicazione ed effetti avversi registrati nella letteratura scientifica a livello mondiale da assunzione di *ayahuasca* nel contesto religioso dell'ICEFLU (Santo Daime) e UDV, a fronte di decine di migliaia di frequentatori e centinaia di migliaia di assunzioni ogni anno a livello mondiale». L'assenza di intossicazione deriva dal fatto che «la preparazione della "*ayahuasca*" non può in alcuna maniera essere vista come un processo di concentrazione, quanto piuttosto come un processo di semplice estrazione empirica con solvente acquoso. L'estrazione, nel complesso, risulta abbastanza inefficiente, determinando di fatto una notevole diluizione»<sup>22</sup>.

Considerato che l'impatto nocivo della sostanza può considerarsi pressoché inesistente<sup>23</sup>, l'assunzione controllata dell'*ayahuasca* rappresenta il punto di equilibrio tra gli opposti interessi, consentendo ad un tempo l'esercizio del culto e la tutela della salute del fedele.

---

<sup>22</sup> Cfr. Si rinvia alla consulenza tecnica di parte, intitolata "*Qualità, sicurezza ed efficacia dell'Ayahuasca e dei suoi componenti*", elaborata da Matteo Politi, PhD Chimico Farmaceutico e Michéle Anne Barocchi, PhD Biochimica.

<sup>23</sup> La letteratura scientifica esclude i casi nei quali la sostanza sia assunta da soggetti in condizione di salute non sana ovvero assuntori di farmaci.